



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2437 del 06/11/2014

Prot n° 2014041016 del 29/07/2014

Ditta proponente Regione Abruzzo-Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio- Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A.

Oggetto Impianto tpl elettrificato a tecnologia innovativa tra Pescara e Montesilvano.Precisazioni in esito a sentenze TAR Pescara nn.317 e 318

Comune dell'intervento MONTESILVANO-PESCAR Località Montesilvano-Pescara

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale D.Lgs. 152/2006.All. IV p.to 7 lettera l

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio dott. Gariani (Presidente)

Dirigente Servizio Beni Ambientali

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale Arch. Tedeschini (delegato)

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria dott.ssa Flacco

Dirigente Attività Estrattive: geom. Ciuca (delegato)

Dirigente Politiche Forestali: dott. La Civita

Dirigente Servizio Amministrativo: avv. Valeri

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA dott. Amicone

Dirigente Rifiuti: dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia. (PE) geom. Monticelli (deleg )

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE


Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP: GC CH arch. Santovito (delegato) 

Esperti esterni in materia ambientale 

Relazione istruttoria

Istruttore

ing. Martini - avv. Di Cesare 

Con lettera n.4016/14 del 19.09.2014, il Servizio Affari Giuridici e Legali per l'ambiente e il territorio della



GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari della Presidenza etcc , ha inviato al Presidente del CCR-VIA ed al Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale, la nota con all'oggetto: " Pendenze derivanti dal contenzioso collegato alle procedure di VIA-Comunicazioni". Nel merito, il punto 5 della stessa nota testualmente recita: "-Progetto FILOVIA Pescara-Montesilvano. Ditta GTM-Giudizio VIA n. 2099 del 23.10.2012.-

Con sentenze nn. 317 e n. 318/2014 emesse sui ricorsi proposti dal WWF ed altri c/CCR-VIA e Regione Abruzzo, il Giudice territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto per la natura intrinseca degli atti dell'Amministrazione regionale impugnati, ritenendo l'attuale fase procedimentale, - ancora una fase in procedendo, che necessita di essere ancora conclusa- e dunque -non conclusiva- la natura degli atti gravati. Di qui, la diffida formalizzata dal WWF al CCR-VIA con PEC del 28.07.2014 e, da ultimo, la nota del Comune di Pescara, notificata con PEC dell'11.09.2014, che denunciano la realizzazione in corso d'opera di ulteriori lavori, in assenza : 1) di una revoca del provvedimento regionale di sospensione; 2) della mancata definizione dell'iter procedimentale indicato dallo stesso organo regionale. Le considerazioni, non utilmente impugnabili, effettuate dal TAR Pescara-unitamente alle citate diffide recentemente notificate alla Regione- non possono non comportare l'obbligatoria conclusione del procedimento di valutazione ambientale e l'adozione di un conclusivo giudizio da parte del Comitato in adempimento dell'art. 2 L. 241/90 s.m.i., al precipuo fine di non incorrere nell'azione prevista dalla disposizione di cui all'art. 31 del CPA (D.Lgs. 104/2010 s.m.i.). "

Quanto sopra, si rimanda a quanto produrrà e/o illustrerà all'Autorità competente, il predetto Servizio, non dopo aver sottolineato che pur non allegati alla presente né formano parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e/o documenti:

- Giudizio n. 2019 del 03.07.2012;
- Giudizio n. 2099 del 23.10.2012;
- Giudizio n. 2122 del 18.12.2012;
- Giudizio n. 2250 del 18.07.2013;
- Giudizio n. 2275 del 11.09.2013.

Nel merito delle successive informative e degli eventuali approfondimenti è utile trascrivere diseguito il dispositivo dell'ultimo giudizio emesso dal CCR-VIA , oggetto di successivi ricorsi in sede di TAR e acquisizione di atti di diffida da parte di alcuni soggetti interessati:

"FAVOREVOLE ALLA NON DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE- con le seguenti prescrizioni e indicazioni atte al miglioramento del progetto:

1) in relazione alle emissioni in atmosfera ed acustiche:

a) dovrà essere predisposto e approvato, da parte della GTM, un piano di monitoraggio del traffico durante l'esercizio dell'opera, con cadenza annuale, da fornire ai Comuni interessati, alla Direzione Trasporti Regionale e alla Direzione Regionale competente in materia di qualità dell'aria, al fine di verificare l'effettivo miglioramento della qualità ambientale ed attuare, ove necessario, opportune ed idonee misure correttive;

b) dovrà essere effettuato, ad opera realizzata, secondo la normativa vigente, un monitoraggio fonometrico su un congruo numero di ricettori, scelti lungo il percorso e concordati con l'ARTA compresi i tre ricettori sensibili (istituti scolastici) , al fine di attuare eventuali azioni di mitigazione dell'impatto acustico per assicurare il rispetto dei valori limite applicabili;

c) al fine di attuare un miglioramento delle condizioni ambientali complessive, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni di CO2, dovranno essere realizzati interventi di inserimento a verde, in situ e/o in area urbana, mediante la messa a dimora di piante autoctone, concordandone con i Comuni interessati e il Corpo Forestale dello Stato il numero, la specie, e la relativa ubicazione;

2) in relazione alle criticità sollevate in merito all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, valuti la Stazione Appaltante la conformità alla normativa vigente delle soluzioni di adeguamento proposte dalla GTM, adottando le conseguenti soluzioni di competenza in relazione alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici. Sono fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da altre Autorità competenti (es. Ministero dei Trasporti, Autorità paesaggistica, ecc).

DISPONE

all'esito della eventuale definizione progettuale di un ulteriore lotto del sistema di TPL, di verificarne l'effetto cumulo con il presente intervento. "

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Regione Abruzzo-Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio- Gestione Trasporti Metropolitan S.p.A.

per l'intervento avente per oggetto:

Impianto tpl elettrificato a tecnologia innovativa tra Pescara e Montesilvano. Precisazioni in esito a sentenze TAR



GIUNTA REGIONALE

Pescara nn.317 e 318

da realizzarsi nel Comune di MONTESILVANO-PESCARA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Premesso ad oggi nessun progetto preliminare di completamento dell'opera in oggetto è stato sottoposto all'esame di questo Comitato in considerazione della mancata attivazione delle relative procedure di partecipazione ex art. 19 e ss del Dlgs 152/2006 e smi;

Che del resto la documentazione trasmessa unitamente alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 15.04.2014, ed informalmente acquisita dal Servizio Istruttore presso la Direzione Trasporti ed inerente le opere da realizzare a completamento del sistema filoviario, non contiene una definizione progettuale di livello "preliminare" così come invece richiesto dal D.lgs 152/2006, art. 5 comma 1 lett g) nel testo modificato da ultimo con DL 91/2014, convertito con L.. 116/2014 ;

Ritenuto che, in relazione al precedente giudizio 2275 del 11.09.2013, in questa sede è necessario concludere il procedimento ex art. 29 del Dlgs 152/2006 in attuazione delle Sentenze del TAR Abruzzo 317 e 318 del 03.07.2014;

Rilevato che già nel precedente giudizio 2275/2013 sopra citato, valutata l'assenza di pregiudizio ambientale, questo Comitato ha deciso la "non demolizione delle opere" ex art. 29 Dlgs 152/2006 ritenendo di conseguenza che il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente,

Considerato che in tale fattispecie ricorre quanto previsto all'art. 20 comma 5 del Dlgs 152/2006: "l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni";

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

Si ribadiscono le prescrizioni e le indicazioni di cui al precedente giudizio 2275 del 11.09.2013 che si di seguito trascrivono:

1) in relazione alle emissioni in atmosfera ed acustiche:

a) dovrà essere predisposto ed attuato, da parte della GTM, un piano di monitoraggio del traffico durante l'esercizio dell'opera, con cadenza annuale, da fornire ai Comuni interessati, alla Direzione Trasporti Regionale e alla Direzione Regionale competente in materia di qualità dell'aria, al fine di verificare l'effettivo miglioramento della qualità ambientale ed attuare, ove necessario, opportune ed idonee misure correttive;

b) dovrà essere effettuato, ad opera realizzata, secondo la normativa vigente, un monitoraggio fonometrico su un congruo numero di ricettori, scelti lungo il percorso e concordati con l'ARTA compresi i tre ricettori sensibili (istituti scolastici), al fine di attuare eventuali azioni di mitigazione dell'impatto acustico per assicurare il rispetto dei valori limite applicabili;

c) al fine di attuare un miglioramento delle condizioni ambientali complessive, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni di CO2, dovranno essere realizzati interventi di inserimento a verde, in situ e/o in area urbana, mediante la messa a dimora di piante autoctone, concordandone con i Comuni interessati e il Corpo Forestale dello Stato il numero, la specie e la relativa ubicazione;

2) in relazione alle criticità sollevate in merito all'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, valuti la Stazione Appaltante la conformità alla normativa vigente delle soluzioni di adeguamento proposte dalla GTM, adottando le conseguenti determinazioni di competenza in relazione alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da altre Autorità competenti (es. Ministero dei Trasporti, Autorità paesaggistica, ecc.).

Si ribadisce inoltre che la definizione progettuale di ulteriori progetti dovrà essere sottoposta preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale al fine di verificarne l'effetto cumulo con il presente intervento.

Si dà infine atto che pertanto, essendo conclusa con il presente la procedura di screening di VIA richiesta con il

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



GIUNTA REGIONALE

precedente giudizio 2099 del 23.10.2012, viene meno, per i profili di competenza di questo Comitato, la necessità di sospensione integrale dei lavori.

I presenti si esprimono all'unanimità.

dott. Gariani (Presidente)

Arch. Tedeschini (delegato)

avv. Valeri

dott.ssa Flacco

dott. La Civita

geom. Ciuca (delegato)

dott. Gerardini

(PE) geom. Monticelli (delegato)

GC CH arch. Santovito (delegato)

dott. Amicone

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.